



COMUNE DI MONTE COLOMBO

PROVINCIA DI RIMINI

AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

**Adottato con Deliberazione
del Consiglio Comunale
N. 18 del 09.04.2010**

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.sa Mara Minardi

IL SINDACO

Dott. Simone Tordi

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Vigilanza per l'applicazione delle norme del presente regolamento

TITOLO II – AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Art. 4 Autorizzazioni, concessioni-Regime generale degli atti di assenso

Art. 5 Sospensione, revoca e decadenza delle autorizzazioni e concessioni

Art. 6 Sanzioni

TITOLO III - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 7 Comportamenti vietati

Art. 8 Altre attività vietate

Art. 9 Accensioni fuochi

Art. 10 Manutenzione degli edifici e delle aree

Art. 11 Disposizioni particolari per il decoro cittadino

Art. 12 Divieti

Art. 13 Rami e siepi

Art. 14 Divieto di campeggio libero

Art. 15 Rumori nelle case

TITOLO IV – NETTEZZA URBANA

Art. 16 Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

Art. 17 Nettezza del suolo e dell'abitato

Art. 18 Rifiuti

Art. 19 Materiale maleodorante

TITOLO V – CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 20 Cura degli animali

Art. 21 Animali non domestici

Art. 22 Detenzione degli animali

Art. 23 Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Art. 24 Custodia dei cani nelle abitazioni

Art. 25 Norme di rinvio

TITOLO VI - NORME FINALI

Art. 26 Sanzioni

Art. 27 Conseguenze pregiudizievoli

Art. 28 Abrogazione delle norme preesistenti

Art. 29 Reiterazione

Art. 30 Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. La corretta convivenza civile e la tutela del patrimonio comunale sono disciplinate dal presente Regolamento in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, in armonia alle norme speciali e con le finalità dello Statuto.

Art. 2

Definizioni

1. Quando nel presente Regolamento sono usate le parole "luogo pubblico" o "suolo pubblico" si intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi e il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata anche temporaneamente ad uso pubblico.

Art.3

Vigilanza per l'applicazione delle norme del presente regolamento

1. Le attività di controllo che assicurano il rispetto delle norme del presente regolamento, nonché di accertamento e contestazione delle violazioni delle disposizioni in esso contenute, sono attribuite agli agenti e agli ufficiali della Polizia Locale, nonché agli ufficiali ed agli agenti con compiti di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Il Sindaco può conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di polizia urbana, anche ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o al personale di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Tali soggetti operano con riferimento ai procedimenti amministrativi sanzionatori derivanti dal presente regolamento; essi possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie per dar corso alle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di polizia urbana.

3. Il Sindaco, quale Autorità Locale, ed i responsabili preposti alle varie articolazioni amministrative, provvedono ad emanare, nei rispettivi ambiti di competenza, disposizioni particolari di carattere esecutivo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.

TITOLO II

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Art. 4

Autorizzazioni, concessioni – Regime generale degli atti di assenso

Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva e specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta all'Autorità Comunale, con istanza in regola con la legge sul bollo. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, quale documentazione debba correderla.

Le autorizzazioni o concessioni vengono rilasciate dagli Uffici competenti entro il termine previsto dalla normativa vigente in materia di procedimenti amministrativi. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

Le concessioni e le autorizzazioni, ove non è prescritto il termine temporale, hanno di norma una validità per un anno decorrente dal giorno del rilascio e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per un uguale periodo.

Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, dal titolare della concessione o della autorizzazione.

Si possono revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando sopravvengono nuove esigenze che rendono i provvedimenti rilasciati incompatibili con l'interesse pubblico.

Art. 5

Sospensione, revoca e decadenza delle autorizzazioni e concessioni

Le concessioni e autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente Regolamento possono essere sospese o revocate in ogni momento con semplice preavviso da parte dell'Amministrazione Comunale ove ricorrano ragioni di viabilità, per motivi di interesse pubblico, o per altro giustificato motivo.

La sospensione, la revoca e il diniego delle concessioni o delle autorizzazioni sono disposte dall'ufficio competente al rilascio di tali atti, anche su segnalazione di altri uffici coinvolti nel procedimento.

Art. 6

Sanzioni

La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, irrogata dall'Autorità Comunale competente.

L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.

Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.

Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso, si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino la cui quantificazione è demandata agli uffici tecnici comunali.

Per tutte le sanzioni applicate nel rispetto del presente Regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81.

CAPITOLO III

SICUREZZA E QUALITÀ DELL ' AMBIENTE URBANO

Art. 7

Comportamenti vietati

A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:

1. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
2. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati;
3. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi di arredo urbano o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
4. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
5. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
6. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
7. compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;

8. compiere, in luogo pubblico o in luogo visibile dalla via pubblica, atti contrari al pubblico decoro che possano recare molestia o incomodo alle persone o essere causa di pericoli ed inconvenienti;
9. esporre in luogo pubblico o in luogo visibile dalla via pubblica oggetti o cose contrari al pubblico decoro;
10. soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
11. gettare o lanciare volantini, depliant, opuscoli, foglietti nella pubblica via ovvero l'inserimento degli stessi nei tergicristalli degli autoveicoli in sosta nella pubblica via ovvero in luogo diverso dalla cassetta delle lettere degli edifici;
12. usare in luogo pubblico o aperto al pubblico petardi, cartucce ed altri artifici che possano comunque arrecare offesa o molestie alle persone, agli animali ovvero che possano essere di turbativa alla vita pubblica.

(per la violazione dell'art.7 si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 600,00 e ripristino dei luoghi)

Art. 8

Altre attività vietate

A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

1. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, macerie nocive per la salute, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L' ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
2. utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di materiali che deturpino il decoro dell'ambiente, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
3. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
4. procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sotto stanti del fabbricato di proprietà altrui;

5. scaricare sulla pubblica via acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private.

(per la violazione dell'art.8 si applica la sanzione da Euro 75,00 a Euro 450,00 e ripristino dei luoghi)

Art. 9

Accensioni di fuochi

E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nell'ambito del centro urbano salvo che l'accensione sia stata autorizzata dal Sindaco in occasione di festività o ricorrenze purchè siano rispettate le prescrizioni imposte per ragioni di pubblica sicurezza.

E' vietato dar fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie e ramaglie ad una distanza minore da 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.

(per la violazione dell'art.9 si applica la sanzione da Euro 50,00 a Euro 300,00 e ripristino dei luoghi)

Art. 10

Manutenzione degli edifici e delle aree

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale;

2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici;

3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra

ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario;

4. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e purgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.

(per la violazione dell'art.10 si applica la sanzione da Euro 50,00 a Euro 300,00)

Art. 11

Disposizioni particolari per il decoro cittadino.

1. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree private visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio, con lo sfalcio dell'erba alta, mantenendole costantemente in ordine;

2. Ai proprietari di appezzamenti di aree edificabili, anche se non utilizzate a tal fine, site comunque in zone di espansione e/o di completamento edilizio devono rimuovere gli accumuli di immondizia presenti, tagliare erbacce, l'erba alta e quant'altro per la pulizia delle stesse.

(per la violazione dell'art.11 si applica la sanzione da Euro 50,00 a Euro 300,00 e ripristino dei luoghi)

Art. 12

Divieti

Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

1. apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;

2. modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;

3. spostare le panchine dallo loro collocazione se fissate al suolo, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere ;

4. collocare volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere su strutture pubbliche, monumenti, pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche, alberi, veicoli in

sosta, salvi i casi di autorizzazione temporanea rilasciata dall'Autorità Comunale per il materiale celebrativo di festività civili e religiose;

5. Su edifici privati visibili dalla pubblica via è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare e tingere i muri degli edifici stessi.

(per la violazione dell'art.12 si applica la sanzione da Euro 50,00 a Euro 300,00 e ripristino dei luoghi)

Art. 13

Rami e siepi

I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti. La piantumazione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente.

(per la violazione dell'art.13 si applica la sanzione da Euro 50,00 a Euro 300,00 e ripristino dei luoghi)

Art. 14

Divieto di campeggio libero

In tutto il territorio comunale, nelle aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree eventualmente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

Il Sindaco può altresì vietare o limitare il deposito e l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate anche in aree private.

Qualora la presenza delle persone di cui al comma precedente, o per il numero delle stesse, o per motivi di igiene e sanità, possa essere pregiudizievole per la tutela del vicinato, il Sindaco potrà ordinare che le persone, non iscritte nelle liste anagrafiche, abbandonino il territorio comunale

unitamente alle proprie cose. Trascorso il termine fissato per lo sgombero, sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della forza pubblica.

(per la violazione dell'art.14 si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 600,00 e ripristino dei luoghi)

Art. 15

Rumori nelle case

1. Nelle abitazioni private non e' consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti;
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7.00, ovvero le ore 9.00 delle giornate festive e dopo le ore 22.00;
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione;
4. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali e' tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali o l'esercizio del canto dalle ore 22.00 alle ore 08.00 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30, salvo la totale insonorizzazione del locale ove vengono esercitate tali attività.

(per la violazione dell'art.15 si applica la sanzione da Euro 50,00 a Euro 300,00)

TITOLO IV

NETTEZZA PUBBLICA

Art. 16

Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sulla strada;
2. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare le strade.

Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.;

3. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza;

4. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti;

5. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori;

6. I proprietari e i conduttori di immobili, sono obbligati allo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti le proprie abitazioni sino ad una distanza non inferiore a due metri;

7. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

(per la violazione dell'art.16 si applica la sanzione da Euro 50,00 a Euro 300,00)

Articolo 17

Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, e' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone, salvo sia stata ottenuta l'autorizzazione di tutti i comproprietari;

2. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea;

3. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

(per la violazione dell'art.17 si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 600,00 e ripristino dei luoghi)

Articolo 18

Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso;
2. I rifiuti per i quali e' prevista la raccolta differenziata devono essere conferiti nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti;
3. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono in alcun caso essere depositati nei contenitori o presso di essi, ne' in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata;
4. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge;
5. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione;
6. E' vietato depositare rifiuti domestici all'interno dei cestini e dei cassonetti pubblici per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

(per la violazione ai punti n. 3,4,5 dell'art.18 si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 600,00 e ripristino dei luoghi, per i punti 1,2,6 dell'art.18 si applica la sanzione da Euro 50,00 a Euro 300,00 e ripristino dei luoghi)

Art. 19

Materiale maleodorante

1. Dovranno essere vietate esalazioni di odori sgradevoli o molesti;
2. Le operazioni di concimazione con letame e reflui zootecnici in orti, giardini, e fondi agricoli situati a meno di 100 metri dalle abitazioni private, dovranno essere completate mediante interro entro il limite temporale previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

(per la violazione dell'art.19 si applica la sanzione da Euro 50,00 a Euro 300,00)

TITOLO V
CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 20

Cura degli animali

1. È fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e quindi di percuoterli, sottoporli a eccessivi sforzi, fatiche e rigori climatici, ingiustificati per l'impiego o la specie o l'età;
2. È fatto assoluto divieto di detenere animali in spazi angusti, nonché detenerli in condizioni di scarsa o eccessiva insolazione, scarsa o eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privi dell'acqua o del cibo necessari per un buon stato di nutrizione e di benessere fisico;
3. Ogni animale deve essere tenuto a cura del proprietario o del detentore in buone condizioni igienico-sanitarie, venendo curato e accudito secondo necessità: in caso di animali in stato di denutrizione, di sofferenza per precarie condizioni di salute e/o in evidenti condizioni di maltrattamento, gli organi di vigilanza, eventualmente avvalendosi del competente Servizio di vigilanza sanitaria veterinaria, provvedono ai sensi del codice penale;
4. È fatto assoluto divieto di esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali in stato di denutrizione, precarie condizioni di salute, evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni in cui vengono esposti;
5. E' fatto assoluto divieto di abbandonare animali di qualsiasi specie sul territorio del Comune;
6. Nel caso di cani tenuti alla catena questa dovrà avere una lunghezza di almeno m 4 (quattro) fissata ad una altezza da terra non superiore a m 1 (uno) oppure una lunghezza non inferiore a m 3 (tre) se collegata con apposito anello a un cavo aereo avente una lunghezza minima di m 5 (cinque) e steso a un'altezza massima da terra di m 2 (due);
7. Nel caso di cani tenuti in recinti, questi devono avere una superficie non inferiore a mq 9 (nove) e ogni recinto non può contenere più di 2 (due) cani adulti più gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane adulto in più, richiede un aumento della superficie del recinto di almeno mq 3; in ogni caso i cani tenuti all'aperto devono poter disporre di un riparo rialzato dal suolo e chiuso su almeno tre lati oltre il tetto ove essi possano proteggersi dalle intemperie. L'altezza e le caratteristiche costruttive del recinto o box devono essere tali da impedire la fuga del cane e garantire la tutela di terzi da eventuali aggressioni. I recinti e i box devono essere valutati in

relazione alla tipologia del cane custodito (taglia, attitudine, età, ecc.) e, per cani di grande taglia o di difficile contenimento, devono avere un'altezza di almeno mt. 2 (due) ancorati a terra su un cordolo di cemento e con eventuale recinzione aggiuntiva di almeno cm. 30, inclinata verso l'interno di 45°, per impedire lo scavalco. I box e i recinti devono essere parzialmente ombreggiati, avere un'inclinazione per il drenaggio ed una pavimentazione, almeno in parte, in materiale non assorbibile (es. piastrelle, cemento) antisdrucchiolo; non devono esservi ristagni di acqua, le feci e le urine devono essere asportate quotidianamente. I box e i recinti devono essere dotati di cuccie da collocare nella parte più coperta e riparata; dovranno essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, adeguate alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentate e con il tetto impermeabilizzato. Dovranno essere rialzate da terra e collocate sotto un'adeguata tettoia idonea a proteggere gli animali dalle intemperie invernali e dalle calure estive.

(per la violazione dell'art.20 si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 600,00)

Art. 21

Animali non domestici

1. Senza autorizzazione dell'Autorità Comunale è vietato il transito di animali non domestici, ancorché ammaestrati, nel territorio comunale;
2. Tali animali dovranno in ogni caso essere bene assicurati e sorvegliati da un numero appropriato di conduttori, in modo tale da consentire il transito in condizioni di sicurezza per gli altri utenti della strada.

(per la violazione dell'art.21 si applica la sanzione da Euro 50,00 a Euro 300,00)

Art. 22

Detenzione degli animali

I detentori di animali in genere devono evitare che questi rechino disturbo e danno alle persone ed agli altri animali. In particolare, durante la notte i cani devono essere tenuti in modo che non disturbino la quiete pubblica.

E' obbligatorio l'allontanamento o l'interramento degli escrementi e qualsiasi altro elemento che possa arrecare fastidio almeno una volta al giorno.

(per la violazione dell'art.22 si applica la sanzione da Euro 50,00 a Euro 300,00)

Art. 23

Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

1. I cani non possono circolare liberamente, fuori dall'abitazione del proprietario o detentore, se non sono accompagnati da persona capace di custodirli;

2. I cani dovranno essere condotti con l'uso del guinzaglio; inoltre il detentore di un cane dovrà portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;

3. I cani di indole aggressiva dovranno inoltre essere condotti con il contemporaneo utilizzo di guinzaglio e museruola. I proprietari di tali cani dovranno stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane;

4. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni di addestramento;

b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge in campagna e comunque al di fuori dei centri abitati;

c) i cani adibiti ai servizi di pubblica utilità;

5. Ad eccezione dei cani asserviti alla circolazione delle persone non vedenti, la conduzione di cani su aree pubbliche è subordinata ai seguenti obblighi per il conduttore:

a) portare al seguito idonei mezzi alla raccolta delle feci, prevedendo come dotazione minima un sacchetto di plastica o carta nel quale le deiezioni canine dovranno essere raccolte, rinchiusi e quindi collocate nei contenitori della nettezza urbana;

b) provvedere a ripulire immediatamente il suolo pubblico rimuovendo gli escrementi dell'animale ripristinando lo stato dei luoghi preesistente;

6. È vietata la circolazione dei cani nelle aree in cui, attraverso idonea segnaletica, sia vietata la circolazione di tali animali.

(per la violazione dell'art.23 si applica la sanzione da Euro 50,00 a Euro 300,00 e ripristino dei luoghi)

Art. 24

Custodia dei cani nelle abitazioni

1. I cani all'interno di aree private non soggette a passaggio pubblico quali a titolo di esempio cortili chiusi, orti, giardini ecc. devono essere tenuti in modo da non arrecare alcun danno o molestia ai passanti; deve essere presente un idoneo sistema di recinzione che eviti ogni possibilità di contatto con chi transiti su area pubblica o privata confinante. Nel caso di luoghi comuni a più famiglie quali cortili comuni, è obbligatoria la museruola se i cani sono tenuti liberi;

2. Il proprietario o detentore di cani deve adottare gli opportuni accorgimenti al fine di evitare la produzione di rumori incomodi per le persone.

(per la violazione dell'art.24 si applica la sanzione da Euro 50,00 a Euro 300,00)

Art. 25

Norme di rinvio

1. Per i casi sospetti di rabbia od altre malattie, si applicano le norme in vigore e relative ai servizi veterinari dell'ASL;

2. Per la prevenzione del randagismo – tutela degli animali o della salute pubblica si applicano le norme previste in materia.

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 26

Sanzioni

Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, per il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure previste dalla Legge 24.11.1981 n° 689 nonché le norme previste dall'art. 7 bis del T.U. 18.08.2000 n° 267.

Oltre alle sanzioni pecuniarie previste, può conseguire la sanzione accessoria della cessazione dell'attività illecita e/o, a seconda dei casi, della rimozione delle opere abusive e del ripristino, a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.

Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche

orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 27

Conseguenze pregiudizievoli

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento il trasgressore ha l'obbligo di attivarsi per eliminare ogni conseguenza pregiudizievole della violazione commessa;
2. In caso di inadempienza l'Autorità Comunale ordinerà al trasgressore di ottemperare all'eliminazione della conseguenza pregiudizievole;
3. L'inottemperanza al provvedimento dell'Autorità Comunale comporterà l'applicazione di una ulteriore sanzione amministrativa nella misura prevista per la corrispondente violazione regolamentare. In tal caso l'Autorità Comunale potrà provvedere addebitando le spese sostenute al trasgressore o all'obbligato in solido.

Art. 28

Abrogazione delle norme preesistenti

1. Con l'approvazione del presente regolamento di Polizia Urbana si intendono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari del Comune riguardanti le stesse materie o contenute in Ordinanze Sindacali di contenuto generale riguardanti le stesse materie.

Art. 29

Reiterazione

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie si definisce recidiva la violazione della medesima disposizione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Alla seconda reiterazione della violazione, le sanzioni applicate in sede di ordinanza-ingiunzione sono raddoppiate.

Art. 30

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente per 15 gg consecutivi successivi all'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione